

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA deliberato nella seduta dell'11/11/2020 dal Consiglio di Istituto

Regolamento di disciplina LICEO CLASSICO E LINGUISTICO MANZONI

Il Consiglio dell'Istituto del Liceo Classico e Linguistico Manzoni di Lecco, ai sensi dell'art. 4, del DPR 249 del 24.06.1998 "Il Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria", e del D.P.R. 235 del 21/11/07

PREMESSO CHE:

- La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica;
- La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni.
- La scuola è un luogo in cui ognuno, con pari dignità e nella diversità' dei ruoli, opera per garantire agli studenti la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio al fine di sviluppare le potenzialità di ciascuna studentessa e studente.

ADOTTA IL SEGUENTE REGOLAMENTO

Art.1 - Principi generali

1. Il presente regolamento individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari, con riferimento ai doveri elencati nell'art. 3 del D.P.R. 24/6/98, n.249 (Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria), al regolamento interno dell'Istituto e alle specificità del contesto in cui lo stesso opera. Individua altresì le relative sanzioni, gli organi competenti ad erogarle e le procedure da seguire.
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino dei rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
3. La responsabilità disciplinare è personale. Lo studente non può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare può influire sulla valutazione del profitto.
4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.
6. Nei periodi di allontanamento dello studente dalla comunità scolastica non superiore a 15 giorni deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori, tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile nella comunità scolastica.

Art. 2 -Il quadro normativo.

Dallo Statuto delle studentesse e degli studenti, DPR 24 giugno 1998, n. 249 ,art.3, Doveri

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1.
4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.
5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

Art.3 - Mancanze disciplinari

1. Gli studenti hanno il dovere di concorrere al buon andamento dell'Istituto e di tenere un comportamento corretto in relazione a tutti gli aspetti della vita scolastica.

2. Le mancanze cui gli stessi possono andare incontro non osservando i propri doveri sono di seguito elencate:

- a. mancato adempimento dei doveri scolastici, quali la frequenza non assidua delle lezioni e delle altre attività scolastiche, assenze abitualmente giustificate con ritardo, assenze non giustificate, la falsificazione della firma del genitore o esercente la patria potestà , i comportamenti che disturbano il regolare svolgimento dell'attività didattica, la mancata prestazione della dovuta attenzione e della diligenza durante le lezioni, il rifiuto di sottoporsi alle attività di verifica ed ai lavori proposti dagli insegnanti;
- b. mancanze connesse a casi di negligenza abituale ed al reiterarsi dei casi previsti alla lettera a);
- c. mancanze connesse ad comportamento, anche formale, non rispettoso nei confronti del capo d'Istituto, dei docenti, del personale ausiliario e amministrativo e degli altri studenti od offensivo del decoro personale, della religione e delle istituzioni;
- d. mancata osservanza delle regole che consentono una convivenza civile e corretta all'interna della comunità scolastica nel rispetto dei valori democratici e di crescita della persona improntati al senso di responsabilità personale, alla tolleranza, al riconoscimento della diversità dei ruoli e delle libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione contro ogni forma di pregiudizio e violenza
- e. Atti di “ bullismo” : Volontà diretta di fare del male o danneggiare persone attraverso prepotenze fisiche e verbali attuate in modo continuativo e persistente, o, in forma indiretta attraverso dicerie sul conto delle vittime, esclusione dal gruppo dei pari, isolamento, calunnie, pettegolezzi ed invasioni elettroniche dell'immagine e delle situazioni private così come previsto dalla norma vigente in materia
- f. inosservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dalle norme generali e dal regolamento d'Istituto;
- g. inosservanza delle norme riguardanti il corretto utilizzo di strutture, arredi, macchine, materiale didattico e bibliografico, sussidi didattici ed in generale il rispetto del patrimonio della scuola che comporti o meno il danneggiamento o la distruzione dei predetti beni;
- h. mancato adempimento del dovere di contribuire a rendere accoglienti gli ambienti scolastici, avendone la debita cura;
- i. fatti che turbino il regolare andamento della scuola quali falsificazione o alterazione di documenti ufficiali,
- j. uso improprio del cellulare o di altri dispositivi elettronici durante le lezioni e nel corso dell'attività didattica;
- k. reati di particolare gravità, perseguibili d'ufficio o per i quali l'autorità giudiziaria abbia avviato procedimento penale;
- l. casi che comportino pericolo per l'incolumità delle persone e casi di recidività di violenza grave tali da ingenerare un elevato allarme sociale

art.4-Interventi educativi e sanzioni disciplinari

INTERVENTI EDUCATIVI E SANZIONI		COMPETENZE E PROCEDURE RELATIVE AL SINGOLO INTERVENTO
Let. a.	Ammonizione privata o in classe, allontanamento dalla lezione e nei casi più gravi sospensione dalle lezioni per un giorno . Comunicazione scritta alla famiglia e annotata sul registro	Insegnante di classe o, su richiesta dello stesso, Dirigente scolastico
Let. b.h	Ammonizione privata o in classe , o la sospensione da attività specifica o da uno o più viaggi di istruzione o dalle lezioni da 1 a 3 giorni. Comunicazione scritta alla famiglia e annotata sul registro	La sanzione viene decisa dal Dirigente scolastico su proposta del docente che, a sua volta, avrà acquisito una dichiarazione scritta con il parere dei colleghi del Consiglio di Classe. La famiglia ha diritto di essere ascoltata prima che venga decisa la sanzione
Let. c.d.e.f.g	Sospensione dalle lezioni da 4 fino a un massimo di 15 giorni con possibilità di commutare la sanzione con la riparazione del danno o con l'esecuzione di lavori o di attività a favore della comunità scolastica In caso di furto o di danneggiamento, oltre alle sanzioni già elencate, è prevista la restituzione e/o il risarcimento	La decisione viene assunta con delibera del consiglio di classe con la presenza dei docenti e previa audizione dell'alunna/o e dei genitori Il risarcimento è stabilito secondo norma di legge da soggetti competenti
Let. J	In caso di utilizzo improprio, ritiro del cellulare che verrà riconsegnato	L'insegnante consegna il cellulare al Dirigente Scolastico

	esclusivamente ai genitori.	
	Qualora nell'uso improprio si ravvisino gli estremi di un reato , si rientra nella casistica della lettera k.	Vedi sotto
Lett. k	Allontanamento dalla Comunità scolastica per una durata di oltre 15 gg. commisurata alla gravità del reato, con la possibilità di commutare la punizione con la riparazione del danno o con l'esecuzione di lavori o di attività a favore della comunità scolastica	Consiglio di Istituto
Lett. l	Ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile nella Comunità durante l'anno scolastico, si applica l'allontanamento dalla Comunità scolastica con l'esclusione dalla scrutinio finale e la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studio o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico	Consiglio di Istituto Le presenti sanzioni disciplinari possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti , precisi e concordanti dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dell'alunna/o ritenuto responsabile

Nota: le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla Commissione d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni

Art.5 - Procedura di applicazione e impugnazione

1. Ogni provvedimento disciplinare è la conseguenza dell'accertamento del fatto che costituisce infrazione.
2. Ogni provvedimento disciplinare si avvia con la contestazione degli addebiti allo studente il quale ha la possibilità di giustificarsi o comunque di presentare sue osservazioni.

3. Le sanzioni irrogate da organi individuali (insegnante o dirigente scolastico), debitamente motivate, sono sempre annotate sul registro di classe , invitando lo studente ad esporre le proprie ragioni, mediante comunicazione all'interessato e alla famiglia da farsi entro giorni 3 dall'accadimento , tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o via PEC.

Le giustificazioni scritte richieste devono pervenire al dirigente scolastico entro 10 giorni dal ricevimento della raccomandata, sottoscritte dai genitori, in caso di minori.

4. Le sanzioni o i provvedimenti che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottate Consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a 15 giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono sempre adottate dal Consiglio di istituto.

5. In caso di proposta di allontanamento, possono essere ascoltati in sede di Consiglio di classe, su loro richiesta, lo studente e i genitori.

6. Delle decisione (sanzioni e motivazioni delle stesse) devono essere urgentemente informati per iscritto lo studente e la famiglia anche per concordare le iniziative da adottare per il reinserimento nella comunità scolastica.

7. In casi di particolare gravità e pericolo, il dirigente scolastico può adottare i provvedimenti più opportuni in attesa di svolgere la procedura ordinaria.

8. E' sempre possibile, anche su segnalazione dello studente, cambiare, da parte del Dirigente Scolastico, la sanzione disciplinare inflitta in attività a favore dell'Istituto o Associazioni o Istituzioni esterne alla scuola.

9. Contro le sanzioni diverse da quelle di cui all'art.5 comma 3 è ammesso ricorso da parte dello studente maggiorenne o dei genitori dello studente minorenni, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, che decide nel termine di 10 giorni.

10. Il direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse contro le violazioni del D.P.R.24 Giugno 1998, n.249 e le modifiche introdotte dal D.P.R.235/07. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale che deve essere espresso entro il termine di trenta giorni.

Art.6 - Organo di garanzia interno

Nei confronti dei provvedimenti che danno luogo a sanzioni disciplinari diverse da quelle previste per l'allontanamento dalle lezioni, è ammesso ricorso ai sensi del D.P.R. 24/98 (Statuto Studenti) all'Organo di Garanzia interno, costituito come segue:

- Dirigente scolastico(funzione di presidente)

- 2 docenti eletti dal consiglio d'istituto (1+1 supplente)
- 2 studenti designati dal comitato studentesco (1+1 supplente)
- 2 genitori eletti dai rappresentanti di classe dei genitori (1+1 supplente)

I rappresentanti dei docenti, dei genitori e degli studenti, onde garantire la terzietà, non dovranno essere membri del Consiglio di Istituto.

I rappresentanti dei genitori saranno individuati contestualmente all'elezione del Consiglio di Istituto o, in via transitoria, dei loro rappresentanti nei consigli di classe sulla base di una lista di candidati che avranno precedentemente espresso la propria disponibilità. I requisiti per la candidatura saranno gli stessi previsti per l'elezione del Consiglio di Istituto.

Il rappresentante dei docenti sarà eletto dal Collegio dei Docenti.

Il Dirigente Scolastico designa all'interno dei membri un segretario verbalizzante. Tale organo ha validità annuale e, oltre a decidere sui ricorsi avverso i provvedimenti disciplinari, decide delle controversie interne relative all'applicazione del presente regolamento.

Casi di incompatibilità:

- Tutti i componenti dell'Organo di garanzia interno, tranne il Dirigente Scolastico, debbono essere sostituiti nel caso siano coinvolti personalmente o abbiano già deliberato relativamente al caso in oggetto.
- A tal fine, per ogni membro effettivo dell'Organo, viene eletto un membro supplente, che interviene in caso di assenza giustificata o di incompatibilità dei membri effettivi.
- L'Organo di Garanzia interno deve essere convocato entro 5 giorni dal ricorso.
- Valutata la correttezza o meno del procedimento seguito per l'erogazione della sanzione, l'Organo di Garanzia interno, con delibera motivata presa a maggioranza dei presenti (non sono ammesse astensioni), conferma o annulla la sanzione inflitta, rinviando in questa seconda ipotesi il caso all'organo competente, che ha l'obbligo di eliminare il vizio rilevato e riesaminare il caso.
- La seduta si considera valida con la presenza di almeno tre membri.

Del presente regolamento di disciplina, parte integrante del Regolamento generale d'Istituto, si dà notizia tramite Sito e Registro elettronico a tutte le studentesse, a tutti gli studenti, ai genitori e a tutto il personale della scuola